

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 20 del Reg. Data 19-02-2020	Oggetto: Disciplina dei diritti per la copertura dei costi relativi alle richieste di accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n.241/1990 e di accesso civico generalizzato di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs n.33/2013
--	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **13:25** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cirroni Lucia	Sindaco	P
Dettori Matteo Emanuele	Vice Sindaco	P
Fiori Antonio Michele	Assessore	A
Russo Andrea	Assessore	A
Doppiu Elena	Assessore	P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la normativa vigente prevede tre diverse tipologie di richieste di accesso e segnatamente:

- l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- ▪ l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
- ▪ l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 13.11.2017 è stato adottato apposito Regolamento disciplinante le tre tipologie sopra descritte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento comunale, *la tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;*

CONSIDERATO che alla data odierna l'Amministrazione non ha adottato un tariffario in materia di accesso e pertanto si rende necessario, con il presente atto, regolamentare i costi per la copertura delle spese relative alle richieste di accesso documentale e di accesso civico generalizzato;

CONSIDERATO che

- il comma 4 dell'art. 5 del D.lgs n. 33/2013 prevede, espressamente, che in esecuzione delle domande di accesso generalizzato, *"il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo [sia] gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali"*;
- l'art. 3 comma 1 dello stesso D.lgs. 33/2013 stabilisce i principi di "Pubblicità e diritto alla conoscibilità" per i quali "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli [...]";

DATO ATTO che il Ministero per la pubblica amministrazione, con la Circolare n. 1/2019, ha inteso fornire chiarimenti operativi in merito “all’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato” come sotto specificato;

- il paragrafo 4 della Circolare ministeriale interviene sul “regime dei costi” dell’accesso generalizzato e prevede che, a fronte di una domanda di accesso generalizzato, possono essere addebitati solo, e soltanto, i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, escludendo qualsiasi altro onere a carico del cittadino; il valore rimborsabile corrisponde al costo “effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione”;
- nella stessa circolare n. 1/2019 si precisa che nel costo di riproduzione, del quale è possibile chiedere il rimborso, rientrano le seguenti voci:
 - a. il costo delle fotocopie su carta;
 - b. il costo per la riproduzione su supporti materiali (CD-rom, chiavette USB, ecc.);
 - c. il costo per la scansione di documenti cartacei, in quanto attività assimilabile alla fotoriproduzione;
 - d. il costo di spedizione cartacea dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata, sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione;
- le domande di accesso, sia civico che documentale, non sono assoggettate all’imposta di bollo; l’unica fattispecie in cui l’imposta è comunque dovuta è data dall’ipotesi in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad ottenere non la copia semplice, bensì una copia autentica di un documento amministrativo. In tal caso trova applicazione il DPR 642/1972 e permane l’obbligo di bollo, sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata;
- nella stessa circolare si precisa che *anche secondo la disciplina sull’accesso agli atti delle istituzioni dell’Unione europea (art. 10 del Reg. CE n. 1049/2001), è possibile addebitare al richiedente i soli costi di riproduzione e di spedizione dei documenti (se superiori a 20 pagine), mentre la consultazione in loco e l’accesso elettronico o tramite i registri è gratuita*. La natura fondamentale del diritto di accesso civico generalizzato esclude che il rimborso possa costituire una barriera economica in grado di ostacolare l’esercizio del diritto.

RISCONTRATO, sulla base delle richieste pervenute (in particolare, accesso documentale ex art.22 e ss. Legge n.241/1990) che l’attività connessa all’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi impegna in maniera significativa gli uffici comunali;

RITENUTO pertanto, conformemente ai contenuti della Circolare n. 1/2019 e della normativa in materia, di approvare la disciplina delle tariffe per consentire al Comune la copertura dei costi imputabili all’esercizio del diritto di accesso;

PRECISATO che, secondo quanto stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 settembre 2011, i diritti di ricerca e visura sono applicabili all’accesso documentale di cui alla Legge 241/1990, ma non all’accesso civico del decreto legislativo n.33/2013;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con la Legge 11 febbraio 2005, n. 15, con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, con la Legge 2 aprile 2007, n. 40 e con la Legge 18 giugno 2009, n. 69;

- il D. Lgs. 267/00, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;
- il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." così come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- le Linee Guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013" adottate con Delibera N. 1309 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016;
- la circolare n. 1/2019 del Ministero per la Pubblica Amministrazione ad oggetto Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), che integra le disposizioni contenute nella Circolare FOIA n. 2/2017
- il Regolamento ANAC in materia di rimborsi dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex. Art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall'Autorità al 31 maggio 2016, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 31 maggio 2016
- il Regolamento comunale sul diritto di accesso approvato con delibera consiliare n. 45/2017;

RITENUTO, per la predisposizione del suddetto tariffario, di fare riferimento alla normativa in materia, e in particolare alle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 1/2019 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e nel Regolamento dell'ANAC in materia di "Rimborsi dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca" approvato il 31 maggio 2016;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'area amministrativa-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di istituire e disciplinare i diritti per la copertura dei costi relativi alle richieste di accesso documentale e di accesso civico generalizzato, come riportati nella tabella allegata sotto la lettera "A";
3. Di stabilire altresì che, oltre ai diritti di cui al punto precedente, sia istituito, per il solo accesso documentale ex Legge n.241/1990, un costo aggiuntivo per i diritti di ricerca per le partiche conservate in archivio, in quanto le stesse richiedono un ulteriore aggravio di lavoro in capo all'ufficio competente a rilasciare la documentazione richiesta;

4. Di stabilire che, nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, il richiedente è tenuto al pagamento dell'imposta e deve produrre all'ufficio tutte le marche da bollo necessarie.

5. Di stabilire che il pagamento delle somme dovute venga effettuato prima della consegna delle copie mediante una delle seguenti modalità:

a. Bonifico sul Conto Corrente Bancario; il servizio di Tesoreria Comunale è affidato al Banco di Sardegna S.p.A. Il bonifico può essere eseguito presso la Tesoreria Comunale oppure mediante bonifico bancario intestato al Comune di Uri. Codice IBAN: IT 02 J 01015 87641 000000012446

b. Versamento su C/C Postale: il versamento su C/C Postale deve essere intestato a: Comune di Uri, Servizio di Tesoreria. C/C n. 12325072 –

Deve essere sempre indicata la causale "Rimborso spese diritto di accesso";

6. Di stabilire che il richiedente esibisca la ricevuta del pagamento delle somme dovute prima della consegna delle copie da parte dell'ufficio competente.

7. Di dare atto che le entrate derivanti dall'applicazione dei costi in oggetto affluiranno al Capitolo 12900 del Bilancio 2020/2022;

8. Di applicare i diritti, come stabiliti nell'allegata tabella A, alle richieste pervenute a decorrere dal 01/03/2020;

9. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio;

10. Di pubblicare il presente atto all'interno della sezione Amministrazione trasparente, sezione Altri Contenuti – Accesso Civico.

Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 17-02-2020

Il Segretario comunale
F.to **Dott.ssa Silvia Cristina Contini**

Data: 18-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. Alessandro Alciator**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Lucia Cirroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, dal 20-02-2020 al 06-03-2020, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Uri, 20-02-2020

N. pubblicazione: 147 del 20-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Letizia Sanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: **in data** 02-03-2020

Poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Uri, 20-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Cristina Contini